

COMMISSIONE VIII

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

39.

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI GIOVEDÌ 30 MAGGIO 1985

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FRANCESCO CASATI

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Norme sul personale tecnico ed amministrativo delle Università (1107)	3
CASATI FRANCESCO, <i>Presidente</i>	3, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 20, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30
ALOI FORTUNATO	20, 29
D'AQUINO SAVERIO	14, 28, 30
FERRI FRANCO	7, 8, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 23, 26, 27, 28, 29
MARAVALLE FABIO, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	8, 9 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 27, 29, 30
PERRONE ANTONINO	20
POLI BORTONE ADRIANA	7, 8, 9, 13, 15, 18
RALLO GIROLAMO	7, 30
TESINI GIANCARLO, <i>Relatore</i>	6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 17, 18, 20, 22, 23, 25, 27, 28, 29

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 10,25.

ANTONIO CONTE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme sul personale tecnico ed amministrativo delle Università (1107).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme sul personale tecnico ed amministrativo delle Università ».

Riprendiamo la discussione interrotta, nella precedente seduta, dopo l'approvazione dell'articolo 14.

Avverto che sono stati presentati i seguenti ulteriori emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi:

All'articolo 16, secondo comma, dopo le parole: « sono definite », aggiungere le parole: « nel contesto dei piani di sviluppo delle università sulla base di criteri oggettivi, individuati dall'articolo 14 della legge n. 808 del 1977, per ciascuna qualifica funzionale, entro i limiti ».

16. 4.

POLI BORTONE.

Sopprimere l'articolo 26.

26. 4.

IL RELATORE.

All'emendamento 26. 1, dopo la parola: « Caserta », aggiungere: « e quello vincitore di un pubblico concorso di carriere direttive bandito prima ed espletato dopo la legge n. 312 ».

0. 26. 1. 1. ALOI, POLI BORTONE, RALLO.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Il personale non docente delle università, degli istituti di istruzione universitaria, degli osservatori astronomici, astrofisici, vulcanologici, vesuviani appartenenti alle sopresse carriere direttive amministrative e di ragioneria in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, purché vincitore di un pubblico concorso bandito prima ed espletato dopo l'entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312 è transitoriamente collocato nell'ottava qualifica funzionale con il riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell'anzianità maturata.

26. 01.

FERRI.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Il personale non docente delle università, degli istituti di istruzione universitaria, degli osservatori astronomici, astrofisici, vulcanologici, vesuviani appartenenti alle sopresse carriere direttive amministrative e di ragioneria in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, purché vincitore di un pubblico concorso bandito prima ed espletato dopo l'entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312 è transitoriamente collocato

nella ottava qualifica funzionale con il riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell'anzianità maturata.

26. 02.

PERRONE.

Passiamo all'articolo 15. Ne do lettura.

ART. 15.

(Nona qualifica funzionale dell'area amministrativo-contabile).

A integrazione di quanto previsto dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, per un contingente di 400 unità, è istituita la nona qualifica funzionale del personale di cui all'articolo 78 della predetta legge. Ad essa sono iscritti i profili professionali di vice dirigenza in materia propria e delegabile da parte dei dirigenti.

A tale personale viene attribuito il trattamento e la progressione economica previsti per la I qualifica nel precedente articolo 13.

La declaratoria dei profili sarà elaborata con le modalità ed il procedimento previsti nel precedente articolo 1.

Alla nona qualifica si accede mediante concorso interno per prove scritte e orali, e per valutazione di titoli di servizio, riservato al personale dell'ottava e della settima qualifica funzionale dell'area amministrativo-contabile, che abbia maturato rispettivamente quattro ed otto anni di servizio effettivo nella qualifica. Per i titoli di studio, i requisiti di ammissione, la composizione della commissione esaminatrice le prove di esame, la ripartizione del punteggio nonché per tutte le modalità necessarie per l'espletamento del concorso si applica l'ultimo comma del precedente articolo 14.

In prima applicazione della presente legge sono inquadrati, anche in soprannumero, ai fini delle attribuzioni e dell'esercizio delle relative funzioni, i dipendenti collocati nelle qualifiche ad esaurimento di cui agli articoli 60 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, nel rispetto delle

posizioni giuridiche ed economiche attualmente previste per detto personale.

Le qualifiche ad esaurimento innanzi dette sono soppresse.

I posti residui dopo l'inquadramento di cui al precedente comma sono coperti mediante scrutinio per merito comparativo riservato al personale delle qualifiche di ottavo livello, aree funzionali amministrativo-contabile, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

Nel merito comparativo deve essere attribuito un punteggio aggiuntivo per l'effettivo espletamento di funzioni corrispondenti a quelle previste nei profili professionali della nona qualifica funzionale.

I contingenti sono determinati per ogni singola università con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

L'onorevole Ferri ha presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 15 dopo il primo comma aggiungere il seguente:

« La struttura amministrativa contabile di ogni Ateneo o Istituto di istruzione universitaria è costituita dalle seguenti divisioni:

Affari generali, Economato, Patrimonio, Personale, Ragioneria, Ricerca scientifica, Segreterie studenti, Stipendi e compensi al personale;

negli Atenei con facoltà di medicina convenzionata: Rapporti con le strutture del servizio sanitario e liquidazione competenze leggi n. 213/71 e n. 200/74;

nelle Opere universitarie operanti nelle Regioni a statuto speciale fino al loro trasferimento alle stesse: Affari generali, Diritto allo studio, Economato, Orientamento studenti, Patrimonio, Ragioneria, Servizi editoriali e librari, Servizio alloggi e mense.

Preliminarmente all'invio delle proposte di pianta organica, ogni Ateneo o Istituto di istruzione universitaria dovrà formulare la richiesta dei posti di 9ª qualifica, sulla base di organismi approvati dai Consigli di amministrazione.

Il Ministro della pubblica istruzione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, determinerà i posti per ogni singolo Ateneo o Istituto di istruzione universitaria, sulla base di criteri oggettivi, tenuto anche conto della esistenza delle Facoltà di medicina e dei policlinici a gestione diretta.

A seguito dei decreti di assegnazione ogni Ateneo o Istituto di istruzione universitaria accorperà o sdoppierà le divisioni di cui al precedente secondo comma in modo da non superare il contingente di posti assegnati.

Il regolamento nazionale delle Opere dovrà essere adeguato alle norme della presente legge, in quanto applicabili e con l'introduzione della qualifica di cui al presente articolo e di quelle del precedente articolo 12:

a) area funzionale delle strutture di elaborazione dati;

b) area funzionale dei servizi generali tecnici e ausiliari - Gruppo degli uffici tecnici ».

15. 1.

All'articolo 15, sostituire il terzo comma con il seguente:

« In prima applicazione della presente legge, e fatto salvo quanto previsto dalla legge 29 marzo 1983, n. 93, le declaratorie della nona qualifica e del profilo del funzionario coordinatore dell'area funzionale amministrativo-contabile sono le seguenti:

oltre a quanto previsto, relativamente alla complessità di lavoro, alla formazione professionale e all'autonomia della esplicazione delle funzioni, previste dalla declaratoria dell'ottava qualifica funzionale, per il comparto università, la responsabilità consiste nel controllo e coordinamento funzionale di più settori, ovvero responsabilità esterna, ivi compresa quella prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972 o da norme regolamentari degli atti prodotti e dei risultati conseguiti, nonché della relativa ve-

rifica delle materie delegabili, secondo le modalità previste dal regolamento di cui al secondo comma dell'articolo 5 della presente legge.

Area funzionale amministrativo-contabile
Profilo: funzionario coordinatore

Il funzionario coordinatore è responsabile di una o più divisioni. Nel rispetto dell'autonomia professionale ed operativa del personale coordinato, impartisce istruzioni direttive, necessarie al funzionamento della struttura, verificandone l'attuazione. È responsabile delle attività professionali direttamente espletate, delle istruzioni e delle direttive impartite, nonché dei risultati conseguiti dalla struttura assegnatagli. Assume in caso di necessità le funzioni vicarie del primo dirigente e in assenza di questi del dirigente superiore ».

15. 2.

Dall'ex quarto comma in poi diventa articolo 15-bis col seguente titolo:

« Accesso alla nona qualifica funzionale ».

Sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 15.

15. 4.

Il relatore, onorevole Giancarlo Tesini, ha presentato i seguenti emendamenti:

Il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro della funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono definiti i profili professionali di cui al precedente primo comma e individuate le attribuzioni in materia propria e delegabile del personale appartenente alla nona qualifica ».

15. 3.

Il terzo comma è sostituito dai seguenti:

« Con il regolamento previsto dal secondo comma di cui al precedente articolo 5 saranno definite le attribuzioni, le funzioni e le responsabilità connesse alla vice-dirigenza.

Contestualmente il Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto, sentite le organizzazioni sindacali del comparto maggiormente rappresentative, sul piano nazionale, procederà alla individuazione delle strutture amministrativo-contabili alle quali saranno preposti i funzionari della nona qualifica funzionale con profilo professionale di vice-dirigente ».

15. 3-bis.

Il terz'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« I posti residui dopo l'inquadramento di cui al precedente comma sono coperti mediante scrutinio per merito comparativo riservato al personale della settima e ottava qualifica funzionale dell'area amministrativo contabile il quale, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia maturato rispettivamente almeno sei o tre anni di anzianità nella qualifica di appartenenza ».

15. 6.

Alla fine dell'ultimo comma aggiungere le parole: « sentite le organizzazioni sindacali del comparto, maggiormente rappresentative sul piano nazionale ».

15. 7.

Gli onorevoli Poli Bortone, Rallo e Aloï hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il quarto comma con il seguente: « Alla IX qualifica si accede mediante concorso pubblico per prove scritte e orali e per valutazione di titoli di servizio. Il 75 per cento dei posti messi

a concorso è riservato al personale dell'VIII qualifica funzionale amministrativo-contabile ».

15. 5.

Gli onorevoli Poli Bortone, Rallo e Aloï hanno presentato il seguente subemendamento all'emendamento 15. 5:

Dopo la parola « VIII » aggiungere le parole: « e VII in possesso del titolo di studio ».

0. 15. 5. 1.

GIANCARLO TESINI, *Relatore*. Illustrando brevemente il mio emendamento 15. 3-bis cercherò anche di motivare il mio invito all'onorevole Ferri a ritirare il suo emendamento 15. 1 che introduce una normativa che, a mio avviso, finirebbe per interferire nella competenza degli atenei e quindi intaccare l'autonomia delle università. Con il mio emendamento 15. 3 si prevedeva la definizione dei profili professionali, con decreto del ministro della funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, e la individuazione delle attribuzioni in materia propria e delegabile del personale appartenente alla nona qualifica. Con l'emendamento 15. 3-bis, che presento in sostituzione del precedente, si prevede invece per la definizione dei profili del personale della vicedirigenza lo stesso strumento utilizzato per la dirigenza, ossia il regolamento di cui alla legge 30 giugno 1972, n. 748: Vi è quindi un collegamento diretto con quanto previsto nell'emendamento Ferri che potrebbe considerarsi pertanto superato.

Dichiarando di ritirare il mio emendamento 15. 3, invito l'onorevole Ferri a ritirare i suoi emendamenti 15. 1 e 15. 2.

Passando all'emendamento 15. 6, sostitutivo del terzultimo comma dell'articolo 15, ne sollecito l'approvazione ricordando che si tratta di una armonizzazione della normativa dal momento che esso mira ad estendere alla VII qualifi-

ca il requisito della maggiore anzianità per l'accesso alla qualifica successiva. Nel confermare il ritiro del mio precedente emendamento 15. 3, mi dichiaro contrario agli emendamenti Ferri 15. 4 e Poli Bortone 15. 5 nonché al relativo subemendamento Poli Bortone 0.15.5.1. Raccomando infine l'approvazione del mio emendamento 15. 7.

ADRIANA POLI BORTONE. All'articolo 14 è previsto un aumento di anzianità di ulteriori 5 anni in relazione ai requisiti di ammissione. Nell'articolo 15 si fa riferimento, per il titolo di studio, all'ultimo comma dell'articolo precedente. Mi chiedo se non sia il caso di armonizzare queste due normative inserendo nell'articolo che stiamo esaminando una clausola come quella già prevista per l'articolo 14.

GIANCARLO TESINI, *Relatore*. Si tratta di due cose diverse; inoltre poiché precedentemente non era richiesto titolo di studio ci troveremmo a fare una discriminazione che andrebbe contro gli interessi dell'Università.

FRANCO FERRI. Sulla richiesta di ritirare gli emendamenti presentati dal mio gruppo debbo dire che riconosco la delicatezza della situazione che si verrebbe a creare insistendo per una votazione che avrà esito negativo. Vorrei però ricordare che questi emendamenti rappresentano uno sforzo fatto per definire la struttura amministrativa e contabile di ciascun ateneo; avrei pertanto gradito un intervento di « merito » su queste proposte che tentavano, ripeto, di definire una struttura amministrativa e contabile degli atenei con riferimento alle piante organiche proprio per rendere applicativa la normativa al quadro istituzionale. Questo intervento di merito non c'è stato e si chiede di rinviare il tutto ad un successivo « sforzo » del Ministero per la definizione di tutta la complessa materia.

A questo punto mi trovo in un profondo imbarazzo: da una parte devo sostenere il lavoro compiuto e le proposte concrete che sono state qui avanzate, ma

dall'altra parte devo annunciare il nostro voto contrario a questa formulazione del testo. Una reiezione di nostri emendamenti determinerebbe senza dubbio una situazione priva di senso perché mi dovette spiegare cosa vuol dire che non si possono bocciare i contenuti di una norma solo per il fatto che su di essi non si è potuto discutere.

Mi sento quindi costretto a ritirare i miei emendamenti 15. 1 e 15. 2, ma desidero sottolineare che tali proposte erano già da qualche tempo a conoscenza del Ministero. Sarebbe stato infatti più logico proporre delle modifiche sulla base di un confronto che però non c'è stato.

GIROLAMO RALLO. Signor presidente, colleghi, l'onorevole Poli Bortone nel suo intervento aveva cercato di chiarire un concetto che il relatore non mi sembra abbia voluto recepire e che io mi permetto di ribadire.

Nel penultimo comma dell'articolo 14 è scritto: « Tale anzianità è aumentata di ulteriori cinque anni di effettivo servizio nelle qualifiche delle rispettive aree funzionali, per il personale privo del prescritto titolo di studio ». Nel caso, invece, dell'articolo 15, questa eventualità non è neanche presa in considerazione.

Ci siamo quindi cautelati per quanto riguarda l'ottava qualifica funzionale, ma non ci preoccupiamo del fatto che il prescritto titolo di studio sia in possesso dei concorrenti per la nona qualifica funzionale.

Mi sembra che tutto questo sia assurdo e la collega Poli Bortone desiderava che il concetto espresso nel penultimo comma dell'articolo 14, fosse ripetuto all'articolo 15 proprio per sottolineare la esigenza della garanzia del possesso del titolo di studio, o almeno di un'anzianità tale che consenta di chiudere gli occhi sulla sua eventuale mancanza.

Insistiamo su questo concetto che rientra nello spirito della grande maggioranza di tutti gli emendamenti che abbiamo presentato. Questo spirito, infatti, tende a porre in rilievo due questioni fondamentali: quella della professionalità

e quella di dare spazio ai giovani, anche se nel caso specifico quest'ultima non c'entra.

GIANCARLO TESINI, Relatore. Confermo i pareri già espressi.

FABIO MARAVALLE, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il Governo si associa al parere del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento 15. 3-bis del relatore, favorevole il Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento 15. 6 del relatore.

ADRIANA POLI BORTONE. Signor presidente, i deputati del gruppo del MSI-destra nazionale voteranno contro questo emendamento.

FRANCO FERRI. Il gruppo comunista si asterrà dal voto dell'emendamento 15. 6.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento 15. 6, favorevole il Governo.

(È approvato).

Gli emendamenti 15. 3-bis e 15. 6 saranno inviati alla I Commissione per il prescritto parere di competenza.

Pongo in votazione il subemendamento 0. 15. 5. 1 degli onorevoli Poli Bortone ed altri, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 15. 5 degli onorevoli Poli Bortone ed altri, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 15. 4 dell'onorevole Ferri, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 15. 7 del relatore, favorevole il Governo.

(È approvato).

La discussione dell'articolo 15 resta sospesa in attesa di acquisire i prescritti pareri.

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 16.

(Determinazione delle piante organiche di Ateneo).

La dotazione organica del personale non docente delle Università e degli istituti di istruzione universitaria è determinata nella tabella A allegata alla presente legge.

Le piante organiche di ciascun ateneo sono definite sulla base di criteri oggettivi individuati per ciascuna qualifica ed area funzionale, entro i limiti della dotazione organica complessiva di cui al precedente comma.

Tali criteri sono determinati nell'ambito dei piani di sviluppo delle Università.

Il Ministero della pubblica istruzione determina ed adegua sulla base dei criteri di cui al precedente comma le piante organiche di ciascuna università ed istituto di istruzione universitaria distinte per qualifica, area funzionale e profilo professionale.

Il relatore, onorevole Tesini, ha presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma, dopo le parole: « delle Università », sono aggiunte le seguenti: « , sentite le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del comparto sul piano nazionale ».

16. 1.

L'onorevole Ferri ha presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma, dopo le parole: « delle Università », sono aggiunte le seguen-

ti: « , sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del comparto sul piano nazionale ».

16. 2.

L'onorevole Poli Bortone ha presentato i seguenti emendamenti:

Al terzo comma, dopo le parole: « delle Università », *aggiungere:* « sentite le organizzazioni sindacali del comparto ».

16. 3.

Al secondo comma, dopo le parole: « sono definite » *aggiungere le parole:* « nel contesto dei piani di sviluppo delle università sulla base di criteri della legge n. 808 del 1977, per ciascuna qualifica funzionale, entro i limiti ».

16. 4.

ADRIANA POLI BORTONE. Al secondo comma dell'articolo 16 proponiamo di aggiungere dopo le parole « sono definite » le parole « nel contesto dei piani di sviluppo delle università sulla base dei criteri oggettivi, individuati dall'articolo 14 della legge n. 808 del 1977, per ciascuna qualifica funzionale, entro i limiti ».

Per chiarezza dei colleghi, vorrei dare lettura del predetto articolo 14 relativo a « Modifiche ai contingenti di posti di personale non docente »: « Fino alla determinazione definitiva delle singole piante organiche di ateneo, da attuarsi in sede di riforma universitaria, sulla base di criteri di programmazione, le modifiche ai contingenti dei posti del personale non docente — ivi compresi i posti relativi alle qualifiche dirigenziali — che si rendessero opportune, saranno determinate, per ciascun ateneo, con decreto del ministro per la pubblica istruzione di concerto con il ministro per il tesoro, sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative, sulla base di un criterio uniforme che tenga conto del numero degli studenti, delle esigenze della ricerca, della dislocazione e del tipo di strutture edilizie. I posti che — dalla entrata in vigore della presente legge — si rende-

ranno vacanti saranno ridistribuiti tra le diverse università in conformità alle esigenze di riequilibrio ». Con la nostra proposta di modifica facciamo appunto riferimento all'articolo testé letto perché stabilisce chiarissimi principi che invece nell'attuale formulazione del secondo comma dell'articolo 16 del testo unificato risultano estremamente generici.

GIANCARLO TESINI, *Relatore*. Mi dichiaro contrario all'emendamento Poli Bortone 16. 4 in quanto ritengo che, considerando la complessità degli strumenti di piano, il riferimento esclusivo alla legge n. 804 sia restrittivo. Mi dichiaro altresì contrario all'emendamento Poli Bortone 16. 3 e favorevole all'emendamento Ferri 16. 2 identico al mio emendamento 16. 1.

FABIO MARAVALLE, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi associo al parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti all'articolo 16.

Pongo in votazione l'emendamento Poli Bortone 16. 4, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Poli Bortone 16. 3, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Tesini 16. 1, identico all'emendamento Ferri 16. 2.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 16 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché agli articoli 17 e 18 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 17.

(Revisione dei contingenti dei profili professionali).

Ferma restando la dotazione organica cumulativa di ciascuna qualifica funzionale, i contingenti dei profili professionali, nell'ambito delle singole qualifiche, possono essere modificate con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri del tesoro e della funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, su motivate richieste del consiglio di amministrazione delle università e degli istituti di istruzione universitaria in relazione ai fabbisogni funzionali delle amministrazioni universitarie.

(È approvato).

ART. 18.

(Rideterminazione quadriennale delle piante organiche di Ateneo).

Ogni quadriennio, tenuto conto dei criteri stabiliti dal piano di sviluppo delle università di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dall'articolo 1 della legge 14 agosto 1982, n. 590, si fa luogo alla rideterminazione delle piante organiche delle singole istituzioni universitarie.

La rideterminazione ha luogo sulla base del calcolo della percentuale media di incremento o di decremento verificatosi nel quadriennio per ciascuna istituzione universitaria, dei valori numerici assunti per la definizione delle dotazioni organiche delle singole qualifiche ed aree funzionali ai sensi del precedente articolo 16.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 19.

(Modalità per l'assegnazione dei posti delle qualifiche non dirigenziali).

Nell'ambito della dotazione organica di ateneo, il consiglio di amministrazione al-

l'inizio di ogni anno accademico sulla base delle proposte formulate dagli organi accademici provvede, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ad assegnare i posti delle qualifiche non dirigenziali ai dipartimenti, agli istituti, alle scuole e agli altri servizi delle università.

In relazione alle particolari esigenze proprie delle università di recente istituzione ed a quelle connesse all'avvio della sperimentazione organizzativa e didattica il Ministro della pubblica istruzione può assegnare con proprio decreto una percentuale dei posti non superiore al 10 per cento della dotazione organica nazionale anche ai singoli insegnamenti o a gruppi di insegnamenti.

Il relatore, onorevole Tesini, ha presentato il seguente emendamento:

Alla fine del secondo comma, sostituire le parole: « della dotazione organica nazionale » con le seguenti: « dei posti annualmente disponibili ».

19. 2.

L'onorevole Ferri ha presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma sostituire le parole: « 10 per cento » con le altre: « 5 per cento ».

19. 1.

GIANCARLO TESINI, *Relatore*. Invito l'onorevole Ferri a ritirare il suo emendamento, ricordando che già in sede di Comitato ristretto la proposta di abbassare la percentuale non era stata accettata. Ritengo che con l'emendamento che ho presentato — che modifica il parametro rispetto al quale calcolare la quota percentuale dell'organico — la preoccupazione dell'onorevole Ferri che vi sia una eccessiva discrezionalità del Ministero rispetto a quello che deve essere un giusto equilibrio con le esigenze di ateneo possa essere superata.

FRANCO FERRI. Riconoscendo che la modifica proposta dal relatore viene incon-

tro alle preoccupazioni prospettate, ritiro il mio emendamento.

FABIO MARAVALLE, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi dichiaro favorevole all'emendamento 19. 2 del relatore.

PRESIDENTE. Poiché sull'emendamento 19. 2 è necessario acquisire il parere della I Commissione affari costituzionali, lo pongo in votazione in linea di principio.

(È approvato).

Trasmetterò subito questo emendamento alla I Commissione affinché esprima il prescritto parere. La discussione dell'articolo 19 è pertanto sospesa.

Poiché all'articolo 20 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 20.

(*Conferimento della nomina a primo dirigente con funzioni di direttore di divisione dell'area amministrativo-contabile*).

I posti di primo dirigente con funzioni di direttore di divisione dell'area amministrativo-contabile recati in aumento e quelli comunque disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge sono conferiti con gli stessi criteri e modalità dettati in sede di prima attuazione dell'articolo 1 della legge 10 luglio 1984, n. 301.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 21.

(*Conferimento dei posti di dirigente superiore con funzioni di direttore amministrativo e di ispettore*).

In sede di prima applicazione della presente legge, i posti di dirigente superiore per i servizi ispettivi sono conferiti, a domanda, ai dirigenti di cui al quadro G della tabella IX allegata al decreto del

Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, con i criteri e le modalità indicati nello stesso decreto.

Nella prima applicazione della presente legge alla copertura dei posti vacanti di dirigente superiore con funzioni di direttore amministrativo, si provvede mediante l'assegnazione delle corrispondenti funzioni ed il trasferimento d'ufficio dei funzionari con qualifica di dirigente superiore in soprannumero, che attualmente svolgono compiti di studio; i residui posti vengono attribuiti ai primi dirigenti delle università e degli istituti di istruzione universitaria con i criteri e le modalità previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Ricordo che nella seduta del 22 maggio scorso l'onorevole Ferri aveva presentato il seguente emendamento:

All'articolo 21, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Nella prima applicazione della presente legge alla copertura dei posti vacanti di dirigente superiore con funzioni di direttore amministrativo, si provvede in via preliminare con il trasferimento a domanda dei dirigenti superiori di pari funzioni, successivamente mediante l'assegnazione delle corrispondenti funzioni ed il trasferimento d'ufficio dei funzionari con qualifica di dirigente superiore in soprannumero, che attualmente svolgono compiti di studio, alle sedi rimaste vacanti, tenendo conto per quanto possibile delle domande degli interessati; i residui posti vengono... (segue come nel testo) ».

21. 1.

GIANCARLO TESINI, *Relatore*. Prego il collega Ferri di ritirare un emendamento il cui contenuto mi sembra già assorbito dal testo del Comitato ristretto.

FABIO MARAVALLE, *Sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica*. Mi associo a tale richiesta.

FRANCO FERRI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 21.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 22.

(Conferimento dei posti della prima e seconda qualifica del ruolo speciale del personale tecnico e scientifico).

In prima applicazione della presente legge, indipendentemente dalle conclusioni della procedura relativa alla determinazione delle piante organiche di ateneo, i posti della prima e della seconda qualifica del ruolo speciale istituito dall'articolo 12 sono distribuiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione tra le università e gli istituti di istruzione superiore su motivata richiesta degli stessi.

Le università e gli istituti di istruzione universitaria faranno pervenire nel termine assegnato l'indicazione dei profili relativi ai posti per i quali richiedono il concorso.

Tali posti sono coperti mediante concorso nazionale per titoli di servizio e professionali bandito dal Ministro della pubblica istruzione per ciascuna qualifica e profilo professionale e per ciascuna sede universitaria.

Il bando conterrà inoltre le indicazioni della sede universitaria di funzione, le categorie dei titoli ammessi alla valutazione, il punteggio massimo attribuibile a ciascuno delle medesime e il punteggio necessario per essere dichiarato idoneo, la composizione delle commissioni esaminatrici e le ulteriori norme eventualmente occorrenti.

I bibliotecari del ruolo ad esaurimento, di cui agli articoli 60 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono inquadrati nel ruolo della prima qualifica - area funzionale delle biblioteche - nel rispetto delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite. Il relativo ruolo ad esaurimento è soppresso.

Il bando di concorso è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*.

Sono ammessi a partecipare ai suddetti concorso coloro i quali alla data del 1° febbraio 1981 svolgevano da almeno un anno o da almeno tre anni funzioni tecniche corrispondenti a quelle previste nei profili professionali rispettivamente della prima o della seconda qualifica di cui al presente articolo ed erano in possesso di laurea specifica.

I candidati dovranno specificare nella domanda le sedi per le quali intendono concorrere, indicandole in numero non superiore a tre ed in stretto ordine di precedenza, nonché la relativa qualifica ed il relativo profilo professionale.

Il relatore, onorevole Tesini, ha presentato il seguente emendamento:

Al comma 6 le parole: « 1° febbraio 1981 svolgevano da almeno un anno o da almeno tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « 1° febbraio 1982 svolgevano da almeno due anni o da almeno quattro anni continuativamente funzioni ... ».

22. 1.

L'onorevole Ferri ha presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 22 comma 6°, dalle parole: « 1° febbraio 1981 » fino alle parole: « tre anni » sostituire con le parole: « 1° febbraio 1982 svolgevano da almeno due anni o da almeno quattro anni funzioni... ».

22. 2.

All'articolo 22, 6° comma, dopo la parola: « coloro » inserire le parole: « i quali appartenenti alla 8ª e 7ª qualifica ».

22. 3.

All'articolo 22, comma 6, aggiungere le parole: « dove richiesto dai bandi di concorso ».

22. 4.

Gli onorevoli Poli Bortone, Rallo e Aloï hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 22.

22. 5.

Il relatore, onorevole Tesini, ha presentato il seguente emendamento che sostituisce il suo emendamento 22. 1:

Al sesto comma, sostituire le parole: « alla data del 1° febbraio 1981 svolgevano da almeno un anno o da almeno tre anni » *con le seguenti:* « appartenenti alla settima o all'ottava qualifica funzionale delle aree di cui al precedente articolo 12, i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano maturato rispettivamente almeno sei o tre anni di anzianità nella qualifica di appartenenza ».

22. 1-bis.

ADRIANA POLI BORTONE. Abbiamo presentato un emendamento interamente soppressivo dell'articolo 22 poiché consideriamo la logica contenuta nello stesso equivoca rappresentando, di fatto, una specie di *ope legis*. Del resto si tratta di opinione condivisa dal relatore dal momento che lo stesso ha presentato un emendamento soppressivo del successivo articolo 23, relativo ai contingenti di posti.

GIANCARLO TESINI, *Relatore*. Ho presentato l'emendamento 22. 1-bis per formulare meglio quanto avevo già indicato col precedente 22. 1 che, ovviamente, dichiaro di ritirare. Si tratta di una formulazione più restrittiva dei criteri applicativi che va nella direzione delle preoccupazioni espresse dalla onorevole Poli Bortone anche se — ne sono convinto — non le soddisfa pienamente. Con questo emendamento possono considerarsi assorbiti quelli Ferri 22. 2 e 22. 3. Sono infine contrario agli emendamenti Poli Bortone 22. 5 e Ferri 22. 4.

FABIO MARAVALLE, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi associo a quanto dichiarato dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Poli Bortone 22. 5, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento 22. 1-bis, favorevole il Governo.

(È approvato).

L'emendamento sarà trasmesso alla I Commissione per il prescritto parere di competenza.

Sono pertanto assorbiti gli emendamenti Ferri 22. 2 e 22. 3.

Passiamo all'emendamento Ferri 22. 4.

GIANCARLO TESINI, *Relatore*. Ribadisco la mia contrarietà a questo emendamento poiché sono convinto che debba rimanere il titolo di studio specifico (laurea) per non alimentare il processo di dequalificazione che purtroppo è già in atto.

FRANCO FERRI. Insisto sul mio emendamento anche perché ritengo che in alcuni casi non sia richiesta la laurea; chiederla ora per tutti significa attuare una discriminazione fra personale articolato allo stesso livello.

ADRIANA POLI BORTONE. Non è una questione formale perché è probabile che il bando di concorso a suo tempo non richiedesse la laurea specifica, creando così la possibilità che la qualifica funzionale possa essere stata conferita al dipendente non docente in un momento successivo e non tutte le qualifiche funzionali che si riferiscono al settimo e ottavo livello richiedono il requisito del possesso del diploma di laurea. Siamo quindi d'accordo con la prima interpretazione data dall'onorevole Tesini.

SAVERIO D'AQUINO. Signor presidente, sono preoccupato — come lo è del resto il collega Ferri — per il fatto che vi saranno alcune categorie di dipendenti delle università che, pur svolgendo le medesime mansioni, in seguito a questo provvedimento si troveranno in condizioni giuridiche diverse proprio per il fatto di possedere o meno il diploma di laurea specifico.

Si tratta comunque di una preoccupazione per coloro che hanno ottenuto i diritti nel passato e non certo per coloro che li acquisiranno nel futuro.

PRESIDENTE. Chiedo al relatore ed al Governo il parere sull'emendamento 22.4.

GIANCARLO TESINI, *Relatore*. Sono contrario.

FABIO MARAVALLE, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento 22.4, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

La discussione dell'articolo 22 resta sospesa per la previa acquisizione dei prescritti pareri.

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 23.

(Contingenti di posti).

In prima applicazione della presente legge, 7.000 posti della dotazione organica complessiva di cui alla allegata tabella A, fatta eccezione per i posti della IX qualifica e della I e II qualifica del ruolo speciale, ed in proporzione percentuale alle qualifiche ivi previste, sono coperti mediante concorsi da bandire in due bienni consecutivi in ragione del 50 per cento per ciascun biennio.

Le assunzioni dei vincitori dei concorsi di cui al precedente comma non po-

tranno aver luogo prima delle seguenti date:

1° gennaio 1987 per il primo contingente;

1° gennaio 1989 per il secondo contingente.

Con il secondo contingente è messo a concorso anche il 20 per cento dei posti che risultano vacanti per cessazione dal rapporto di impiego e per le qualifiche indicate nei bandi.

Il residuo 80 per cento dei posti vacanti non può essere coperto fino allo espletamento dei concorsi del secondo contingente e fino a quando non si sarà fatto luogo alla completa attuazione delle norme relative alle determinazioni delle piante organiche di ateneo previste dalla presente legge.

Il relatore, onorevole Tesini ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 23.

23.1.

L'onorevole Ferri ha presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 23, al primo comma, sostituire: « 7.000 posti » con: « 10.000 posti ».

23.2.

All'articolo 23, dopo il terzo comma, inserire i seguenti:

« Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale in servizio, assunto posteriormente al 1° luglio 1979, può chiedere di essere sottoposto a concorso per la qualifica ed il profilo professionale ritenuto coerente con le funzioni espletate, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione dell'Università di appartenenza.

Il Ministro della pubblica istruzione, entro tre mesi dalla data di scadenza delle domande di cui al precedente comma, con proprio decreto assegna a tali fini

alle Università e agli Istituti di istruzione universitaria, tremila posti, suddivisi per qualifiche e profili professionali, sentite le Organizzazioni sindacali nazionali, maggiormente rappresentative del settore.

I concorsi sono decentrati; le commissioni saranno nominate con le modalità previste dal decreto ministeriale 20 maggio 1983, previsto dall'articolo 84 della legge n. 312 del 1980.

I bandi stabiliranno i contenuti per delle prove per ciascun profilo professionale; esse dovranno consistere in un colloquio e in una prova pratica.

Entro un anno dall'uscita del bando di cui al precedente comma, il personale in servizio a quella data, può chiedere di essere sottoposto a concorso per la qualifica ed il profilo professionale, ritenuto coerente con le funzioni espletate, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione dell'università di appartenenza.

Per l'espletamento dei concorsi di cui al precedente comma vale quanto stabilito dai commi 5, 6 e 7 del presente articolo.

Ai concorsi pubblici previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano le riserve previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 settembre 1981 ».

23. 4.

L'onorevole Poli Bortone ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma sostituire la cifra: « 7.000 » con: « 8.000 ».

23. 5.

GIANCARLO TESINI, *Relatore*. Signor presidente, per recepire il parere della Commissione bilancio, è necessario sopprimere l'articolo 23 per riformularlo in un nuovo testo che il relatore ha presentato con l'articolo aggiuntivo 31. 01.

Per tranquillità della Commissione, devo comunque rilevare che il problema nasce dalla corretta interpretazione del rapporto che deve intercorrere tra l'impegno che andiamo ad assumere con la normativa della legge finanziaria e la soluzione che è stata proposta dalla Commissione

bilancio, normativa che è stata accolta dalle stesse organizzazioni sindacali: se si vuol rispettare i limiti posti dalla legge finanziaria, non si può agire diversamente.

FRANCO FERRI. Comprendo che il relatore trovandosi di fronte ad un parere vincolante della V Commissione, sia costretto a proporre la sostituzione dell'intero articolo con il nuovo articolo aggiuntivo 31. 01 dove si mantiene il limite dei 7 mila posti.

In sede di Comitato ristretto avevamo già discusso quanto tale tetto fosse assolutamente insufficiente ed il ministro della pubblica istruzione, nel suo pseudo piano quadriennale di sviluppo, aveva già denunciato che esiste uno « scoperto » del 25 per cento, pari a circa 21 mila posti. Al 31 dicembre 1984 vi erano 40 mila unità, con un calo rispetto all'ottobre del 1984 di mille unità, laddove la dotazione organica era di 52 mila posti. Con questa cifra rischiano di non coprire neanche il *turn over* e di ritrovarci tra qualche anno con uno « scoperto » percentualmente superiore a quello attuale.

Non siamo quindi d'accordo sul limite dei 7 mila posti ed in tal senso chiediamo una modifica della legge finanziaria.

Fermo restando l'emendamento 31. 01, il gruppo comunista presenterà un ordine del giorno che ponga all'attenzione del Governo la volontà della Commissione istruzione della Camera dei deputati di far fronte al rischio di uno « scoperto » che potrebbe verificarsi nei prossimi anni, impegnando altresì l'esecutivo a trovare le opportune soluzioni.

PRESIDENTE. Onorevole Ferri, gli emendamenti riferiti al numero dei posti presentati dal suo gruppo saranno ritirati?

FRANCO FERRI. Se sarà accettato il nostro ordine del giorno, ritireremo gli emendamenti.

ADRIANA POLI BORTONE. Se l'articolo 23 verrà soppresso chiediamo che il no-

stro emendamento 23.5 venga riferito all'articolo aggiuntivo 31.01 del relatore.

FABIO MARAVALLE, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Desidero precisare che il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato a bandire per l'anno 1986 concorsi per la copertura di posti vacanti nelle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali del personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria, nonché degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, nel limite del numero delle vacanze verificatesi fino al 1° novembre 1985.

La determinazione delle vacanze avrà luogo sulla base della documentata cessazione del personale di cui al precedente comma per collocamento in quiescenza o per ogni altro motivo, tenuto conto del profilo professionale e della qualifica funzionale nel quale il medesimo personale risulta inquadrato alla stessa data, del 1° novembre 1985, ancorché i relativi provvedimenti formali siano perfetti, ma non ancora efficaci.

Ritengo con questa dichiarazione che le preoccupazioni dell'onorevole Ferri non abbiano più ragion d'essere in quanto la interpretazione da dare all'articolo 31-bis del relatore è quella da lui auspicata.

FRANCO FERRI. Dopo le dichiarazioni del Governo, dichiaro di ritirare i miei emendamenti all'articolo 23.

PRESIDENTE. Avverto la Commissione che, in caso di soppressione dell'articolo 23 l'emendamento Poli Bortone 23.5 sarà riferito all'articolo aggiuntivo 31.01 del relatore.

Pongo in votazione l'emendamento 23.1 del relatore soppressivo dell'articolo.

(È approvato).

Resta stabilito che l'emendamento Poli Bortone 23.5 sarà riferito all'articolo aggiuntivo del relatore 31.01.

L'articolo 23 si intende pertanto soppresso.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 24.

(*Snellimento delle procedure concorsuali e competenze relative*).

I rettori delle università ed i direttori degli istituti di istruzione universitaria, per i concorsi banditi con proprio decreto, possono, previa approvazione delle relative graduatorie di merito, provvedere alla nomina in prova ed alla contestuale ammissione in servizio dei vincitori. I relativi provvedimenti di nomina sono immediatamente esecutivi, fatta salva la sopravvenuta inefficacia a seguito di ricusazione del visto da parte della Corte dei conti. Il periodo di servizio reso fino alla notifica all'interessato della ricusazione del suddetto visto è in ogni caso retribuito.

Ai fini di cui al precedente comma, i vincitori dei concorsi debbono presentare la documentazione di rito attestante il possesso dei requisiti richiesti per la ammissione ai pubblici impieghi nel termine perentorio di giorni trenta dalla data di effettiva assunzione in servizio.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i concorsi per il conferimento dei posti di ruolo organico del personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria relativi alla settima qualifica funzionale e superiori delle aree funzionali amministrativo-contabile, delle biblioteche, dei servizi generali tecnici ed ausiliari e, con riferimento a quest'ultima, limitatamente al gruppo degli uffici tecnici, sono banditi, per le singole sedi universitarie, su base nazionale con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da pubblicarsi nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Entro un biennio a decorrere dalla data di approvazione delle graduatorie relative ai concorsi di cui ai precedenti commi, sui posti di organico che risulteranno successivamente vacanti e disponibili, saranno nominati gli idonei dei con-

corsi già espletati, con riferimento alle rispettive aree funzionali, qualifiche e profili professionali.

L'onorevole Franco Ferri ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il terzo comma.

24. 1.

FRANCO FERRI. Ho presentato questo emendamento in quanto ritengo che la norma di cui chiedo la soppressione rappresenti una violazione dell'autonomia universitaria. Non si capisce cioè perché per il personale non docente i concorsi non siano banditi come per tutto il personale delle università.

GIANCARLO TESINI, *Relatore*. Do una diversa interpretazione della norma, che mi spinge a valutare positivamente il suo mantenimento. Ritengo cioè che in essa si affermi un principio coerente con tutta l'impostazione della legge n. 28, in base alla quale i posti debbono rientrare nella programmazione universitaria, all'interno della quale — che ha un carattere generale — i singoli atenei potranno assumere le loro decisioni. Poiché ritengo che l'emendamento Ferri sia in contrasto con il principio della programmazione, il mio parere è contrario.

FRANCO FERRI. Non vedo come la programmazione possa interferire col diritto dell'università di bandire propri concorsi per tutto il personale.

Proponendo la soppressione del terzo comma si vuole affermare il principio che i concorsi per il personale non docente siano banditi come per il resto del personale delle università.

FABIO MARAVALLE, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Anche il Governo è contrario all'emendamento Ferri.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Ferri 24. 1, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 24.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 25.

(Disposizioni varie).

Le ostetriche appartenenti ai ruoli dell'amministrazione universitaria, in servizio presso i policlinici e le cliniche universitarie alla data del 1° gennaio 1977, conseguono la qualifica di ostetrica capo a seguito del riconoscimento dei servizi e ricostruzione di carriera effettuati ai sensi e per gli effetti delle norme contenute nell'articolo 16 della legge 25 ottobre 1977, n. 808, e dell'articolo 1, primo comma, della legge 27 febbraio 1980, n. 38, a prescindere dal concorso per esami previsto dall'articolo 79, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

I dirigenti con funzioni di direttore amministrativo possono usufruire in caso di provenienza da altre sedi e università dell'alloggio di servizio dietro corrispettivo secondo la legislazione vigente.

La concessione è deliberata dal consiglio di amministrazione dell'università su proposta del rettore per comprovate necessità.

I quattro membri designati dalle Organizzazioni Sindacali componenti la Commissione di cui all'articolo 5 della legge 25 ottobre 1977, n. 808 vengono rinnovati in concomitanza con i rinnovi di Consigli di Amministrazione di ciascuna Università.

Il disposto di cui all'articolo 75 della legge 20 maggio 1982, n. 270, si applica con la stessa decorrenza anche nei confronti del personale che ha prestato servizi, comunque denominati, per l'espletamento di mansioni relativi ad altri ruoli dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dell'amministrazione scolastica periferica, previsti nel decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283.

L'onorevole Ferri ha presentato il seguente emendamento:

Dopo il terzo comma aggiungere il seguente: « Le università sono autorizzate, soprattutto nelle sedi di nuova costituzione o decentrate a favorire una politica abitativa per i docenti ».

25. 1.

Gli onorevoli Poli Bortone, Rallo e Aloï hanno presentato il seguente emendamento 25. 2:

Al quarto comma aggiungere le parole: « e non possono essere designati più di due volte ».

ADRIANA POLI BORTONE. Con il nostro emendamento vogliamo dare un carattere più restrittivo alla norma, prevedendo appunto che i membri in oggetto non possano essere designati più di due volte.

GIANCARLO TESINI, *Relatore*. Per quanto riguarda l'emendamento Ferri ritengo che la materia trattata, degna della massima considerazione, non possa essere collocata in questo disegno di legge in quanto risulta incongrua rispetto all'oggetto dello stesso.

Invito pertanto il presentatore dello emendamento a ritirarlo e a trovare una più giusta collocazione in altri provvedimenti.

Mi dichiaro poi contrario all'emendamento Poli Bortone 25. 2 perché non comprendo la logica in base alla quale i rappresentanti sindacali non possano essere designati più di due volte.

FABIO MARAVALLE, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo si associa al parere del relatore.

FRANCO FERRI. Mi rendo conto della incongruità della materia di cui al mio emendamento rispetto all'oggetto del provvedimento in esame. Pertanto lo ritiro e mi riservo di trasformare il contenuto in un ordine del giorno in cui si raccomandi al Governo di trovare forme op-

portune per favorire la mobilità dei docenti.

ADRIANA POLI BORTONE. Facciamo nostro l'emendamento 25. 1.

Ricordo che due giorni fa in questa Commissione si è discusso del problema relativo alle mense ed è stato detto che si poteva allargare tranquillamente la fruizione di tale servizio anche alla categoria dei docenti. Lo stesso criterio può essere adottato sui problemi della politica abitativa a favore dei docenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Poli Bortone ed altri 25. 1, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Poli Bortone ed altri 25. 2, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 25.

(È approvato).

FRANCO FERRI. Desidero esprimere la mia viva protesta per l'iniziativa della onorevole Poli Bortone che, facendo proprio l'emendamento da me ritirato, ne ha determinato la rielezione precludendomi la possibilità di presentare un ordine del giorno (come avevo preannunciato) che ne recepisce il contenuto.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 26.

(Soppressione e trasformazione di ruoli).

Il ruolo organico della ex carriera esecutiva degli infermieri, di cui alla lettera b) dell'articolo 17 della legge 3 giugno 1970, n. 380, è soppresso; i posti relativi sono trasformati in posti di organico di infermiere professionale - VI qualifica funzionale - dell'area socio-sanita-

ria, in relazione alle unità di personale che, in servizio presso le cliniche ed i policlinici universitari, abbia superato lo esame di Stato per il conseguimento del diploma di infermiere professionale, al termine dei corsi previsti dall'articolo 1 della legge 3 giugno 1980, n. 243; sono altresì trasformati in posti di infermiere professionale di VI qualifica funzionale i posti della ex carriera esecutiva degli infermieri, attualmente ricoperti da infermieri generici in possesso del diploma di infermiere professionale.

Per effetto di quanto previsto dal precedente comma, il personale di ruolo in possesso del diploma di infermiere professionale transita nei relativi posti di organico di VI qualifica funzionale.

Gli appartenenti alla ex carriera esecutiva degli infermieri privi del diploma di infermiere professionale sono mantenuti nel rispettivo ruolo, che è trasformato in ruolo ad esaurimento, conservando lo stato giuridico ed il trattamento economico spettante al personale appartenente al predetto ruolo.

Sono altresì trasformati in posti di organico di VI qualifica funzionale, i posti delle rimanenti ex carriere esecutive atipiche delle infermiere fornite del diploma rilasciato da una scuola convitto professionale, delle infermiere fornite di abilitazione a funzioni direttive o del diploma di assistente sanitario visitatrice, dei tecnici di radiologia medica; il personale appartenente a detti ruoli transita nella VI qualifica funzionale dell'area socio-sanitaria.

I relativi ruoli, già istituiti dall'articolo 5 e dall'articolo 17 della stessa legge n. 380, lettere c) e d), sono soppressi.

L'onorevole Ferri ha presentato i seguenti emendamenti e il seguente articolo aggiuntivo:

All'articolo 26 il terzo comma è sostituito dai seguenti:

« Coloro che sono stati assunti come infermieri generici sono inquadrati nel

profilo professionale di operatore socio-sanitario. Tale profilo resta collocato ad esaurimento secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 settembre 1981.

I vincitori di concorsi per portantino, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono inquadrati nel corrispondente profilo di agente socio-sanitario.

Il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge che ha frequentato corsi di riqualificazione indetti ufficialmente dalle università o dagli istituti di istruzione universitaria, sono inquadrati con decreto del rettore nei profili professionali per i quali svolgono le funzioni, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.

Il personale che abbia superato il corso-concorso della scuola superiore della pubblica amministrazione di Caserta dopo tre anni di effettivo servizio è inquadrato nella qualifica immediatamente superiore e nel profilo appartenente alla stessa area professionale, con decreto del rettore, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione dell'università di appartenenza ».

26. 1.

All'articolo 26, quarto comma, aggiungere le parole: « Ferme restando le maggiorazioni economiche previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1982, n. 270 ».

26. 2.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Il personale non docente delle università, degli Istituti di istruzione universitaria, degli osservatori astronomici, astrofisici, vulcanologici, vesuviani appartenenti alle sopresse carriere direttive amministrative e di ragioneria in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, purché vincitore di un pubblico concorso bandito prima ed espletato dopo

l'entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, è transitoriamente collocato nella ottava qualifica funzionale con il riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell'anzianità maturata.

26. 01.

L'onorevole Perrone ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Il personale non docente delle università, degli istituti di istruzione universitaria, degli osservatori astronomici, astrofisici, vulcanologici, vesuviani appartenenti alle sopresse carriere direttive amministrative e di ragioneria in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, purché vincitore di un pubblico concorso bandito prima ed espletato dopo l'entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, è transitoriamente collocato nella ottava qualifica funzionale con il riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell'anzianità maturata.

26. 02.

Gli onorevoli Aloi, Poli Bortone e Rallo hanno presentato il seguente subemendamento all'emendamento Ferri 26. 1:

Dopo la parola: « Caserta », aggiungere le seguenti: « e quello vincitore di un pubblico concorso di carriere direttive bandito prima ed espletato dopo la legge n. 312 ».

0. 26. 1. 1.

Il relatore, onorevole Tesini, ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 26.

26. 4.

GIANCARLO TESINI, *Relatore*. Ho proposto di sopprimere l'articolo 26 in aderenza al parere espresso dalla Commissione bilancio, la quale ha comunque solle-

citato il Governo a trovare in via amministrativa la soluzione al problema in questione.

FABIO MARAVALLE, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Di concerto con il ministro della funzione pubblica si sta studiando il modo di risolvere il problema in via amministrativa attraverso l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativamente ai profili professionali del personale, in possesso di diploma specifico, operante nei policlinici.

ANTONINO PERRONE. Non mi pare si possa risolvere in via amministrativa la problematica attinente alle varie categorie previste dalla legge n. 312. In particolare mi riferisco al personale della carriera direttiva soppressa che, purché vincitore di un pubblico concorso bandito prima ed espletato dopo l'entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, dovrebbe essere collocato nella VIII qualifica funzionale con il riconoscimento - ai fini giuridici ed economici - dell'anzianità maturata nel precedente servizio. Per questi motivi ho presentato un articolo aggiuntivo.

FORTUNATO ALOI. Anche noi riteniamo inconcepibile il sacrificio di una categoria di persone che ha già espletato un concorso ed ha tutti i titoli per avere un inquadramento definitivo. Il nostro gruppo, con la presentazione dell'articolo aggiuntivo 31. 04, riferito all'articolo 31 ma identico agli articoli aggiuntivi Ferri e Perrone, vuole evitare una discriminazione che non ha alcuna motivazione di essere.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento 26. 4 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

L'articolo 26 si intende soppresso.

Decadono pertanto tutti gli emendamenti ad esso relativi.

Ricordo inoltre alla Commissione che gli emendamenti 26. 01 Ferri, 26. 02 Perrone e 31. 04 Aloï sono del medesimo tenore, per cui propongo di inserirli nella discussione sull'articolo 31.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 27.

(Assunzioni obbligatorie).

Le riserve dei posti delle categorie privilegiate di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, si applicano nei limiti del 40 per cento, della dotazione organica della seconda qualifica funzionale e del 15 per cento delle dotazioni organiche della terza e quarta qualifica funzionale, indicate nella Tabella A allegata alla presente legge.

Le stesse disposizioni si applicano per le dotazioni organiche delle qualifiche funzionali del personale degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano.

Le assunzioni vengono disposte con decreto del Ministro della pubblica istruzione e con le modalità di cui alla citata legge 2 aprile 1968, n. 482; sono abrogate le norme di cui all'articolo 8 della legge 25 ottobre 1977, n. 808, e all'articolo 1, ultimo comma, della legge 27 febbraio 1980, n. 38.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 28.

(Personale non docente della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena).

Con gli stessi criteri e modalità di cui all'articolo 16, è determinata la pianta organica della Scuola di lingua e cul-

tura italiana per stranieri di Siena, istituita con legge 11 maggio 1976, n. 359.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le competenze relative a tutti gli atti e ai provvedimenti concernenti lo stato giuridico, il trattamento economico e di carriera, nonché ai bandi di concorso e alle nomine per la copertura dei posti di organico di personale non docente disponibili presso la scuola, esercitate in base alle vigenti disposizioni dal rettore dell'università di Siena, sono devolute al presidente del consiglio della scuola stessa.

Rientrano, altresì, nella competenza del presidente del consiglio della scuola gli adempimenti previsti dall'articolo 4 della legge 25 ottobre 1977, n. 808; si applicano, inoltre, le disposizioni contenute nell'articolo 7 della stessa legge.

Dopo la determinazione della relativa pianta organica, è costituita presso la scuola stessa una apposita commissione per il personale, alla quale sono demandate le competenze in precedenza esercitate dal consiglio di amministrazione e dalla commissione per il personale della università di Siena.

Tale commissione, nominata dal presidente del consiglio della scuola, è così composta:

- a) dal presidente, che la presiede;
- b) dal funzionario con qualifica dirigenziale in servizio presso la scuola, o dal funzionario con qualifica più elevata;
- c) da un rappresentante del personale docente;
- d) da un rappresentante del personale non docente.

I membri di cui alle lettere c) e d) sono designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Si applicano alla Scuola le disposizioni contenute nella presente legge.

È abrogato l'articolo 11 della legge 11 maggio 1976, n. 359, nonché il primo comma dell'articolo 20 del decreto del Pre-

IX LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 30 MAGGIO 1985

sidente della Repubblica 11 maggio 1984, n. 744.

Il relatore, onorevole Tesini, ha presentato i seguenti emendamenti:

Al sesto comma aggiungere in fine le parole: «rispettivamente del personale docente e del personale non docente».

28. 1.

L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

«Fino alla totale copertura dei posti di personale non docente previsti dalla pianta organica di cui al primo comma del presente articolo, alle esigenze di funzionamento della Scuola si provvederà con personale non docente dell'Università di Siena, secondo le modalità previste dalle norme contenute nell'articolo 11 della legge 11 maggio 1976, n. 359, nonché di quelle contenute nel primo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1984, n. 744».

28. 2.

GIANCARLO TESINI, *Relatore*. L'emendamento 28. 1 recepisce una specifica richiesta pervenuta dal Ministero per la funzione pubblica, mentre l'emendamento 28. 2 è stato presentato per evitare il rischio di un vuoto legislativo.

FABIO MARAVALLE, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole agli emendamenti 28. 1 e 28. 2 del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento 28. 1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento 28. 2, accettato dal Governo.

(È approvato).

Trasmetterò alle Commissioni I e V l'emendamento testé approvato per la espressione del prescritto parere.

Resta quindi sospesa la discussione dell'articolo 28.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 29.

(Inquadramento del personale non docente dell'Università per stranieri di Perugia).

Il personale non docente dell'Università per stranieri di Perugia, assunto in data precedente al 1° gennaio 1985, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato a domanda, da presentarsi entro 60 giorni dalla data stessa, nei profili professionali delle corrispondenti qualifiche professionali del personale di ruolo delle università statali mediante l'utilizzazione dei posti recati in aumento della presente legge. Con le stesse modalità si fa luogo all'inquadramento del personale con qualifica dirigenziale.

Il servizio prestato dal personale non docente dell'Università per stranieri di Perugia, in posizione di ruolo e non di ruolo, antecedentemente alla data degli inquadramenti previsti dai precedenti commi, è riconosciuto sia ai fini della progressione giuridica ed economica, sia ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Gli inquadramenti sono disposti nella qualifica e classi di stipendio corrispondenti a quelle ricoperte nel ruolo di provenienza, mantenendo, a titolo di assegno personale riassorbibile il maggior trattamento economico eventualmente goduto.

È abrogato il terzo comma dell'articolo 7 della legge 16 aprile 1973, n. 181.

Il relatore, onorevole Tesini, ha presentato il seguente emendamento:

Dopo il terzo comma è aggiunto il seguente penultimo comma:

«Con le stesse modalità e criteri è inquadrato il personale in servizio da almeno sei anni, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Centro Educazione Professionale Assistenti Socia-

li (CEPAS) per i fini istituzionali della Scuola diretta a fini speciali convenzionata con l'Università di Roma "La Sapienza" e addetto ai servizi amministrativi, di biblioteca e ausiliari».

29. 1.

L'onorevole Ferri ha presentato i seguenti emendamenti:

Al quarto comma premettere le parole: « Ove più favorevole ».

29. 2.

Dopo il quarto comma aggiungere i seguenti:

« Con le stesse modalità il personale in servizio da almeno 6 anni alla entrata in vigore della presente, presso il CEPAS (Centro Educazione Professionale Assistenti Sociali) per i fini istituzionali della Scuola diretta ai fini speciali convenzionata con l'Università di Roma "La Sapienza", e addetto ai servizi amministrativi, di biblioteca e ausiliari, è inquadrato rispettivamente nei profili professionali di assistente amministrativo, di assistente bibliotecario e di agente dei servizi ausiliari.

Analogamente è inquadrato il personale in servizio da almeno 6 anni alla data di entrata in vigore della presente legge assunto con delibera dei consigli di amministrazione delle università e degli istituti di istruzione universitaria o per effetto di leggi regionali è inquadrato nelle qualifiche e nei profili professionali del personale non docente universitario con le modalità previste dall'articolo 85 della legge 11 luglio 1980, n. 312 ».

29. 3.

GIANCARLO TESINI, *Relatore*. Il contenuto dell'emendamento 29. 2, presentato dall'onorevole Ferri, a mio avviso è pleonastico perché è evidente che la norma non possa essere intesa diversamente. Invito pertanto il presentatore a ritirare lo emendamento.

Per quanto riguarda la problematica relativa al CEPAS, devo dire che essa è già stata contemplata nel mio emendamento.

Sono contrario, invece, all'ultima parte dell'emendamento 29. 3 perché in tal modo si verrebbe a creare una diversità di trattamento tra il personale dipendente dalle regioni e quello dipendente dalle università. L'aspetto sul quale vorrei porre l'attenzione del collega Ferri è quello relativo alla copertura che a me sembra, allo stato, assolutamente insufficiente; si correrebbe quindi il rischio di un parere contrario della V Commissione.

FRANCO FERRI. Per tale personale si propone un inquadramento « al ribasso » che è coerente con quello concesso al personale dell'Università non statale di Perugia.

Comunque, ritiro la prima parte del mio emendamento 29. 3, poiché sostanzialmente identica alla proposta del relatore. Insisto invece per l'approvazione della seconda parte del mio emendamento, ritenendo ingiusto far pagare, ancora una volta, ad alcuni le inadempienze di altri.

Mi riferisco al personale di Napoli, che è stato assunto dalla regione, nonché a quello di Catania e di Palermo, assunto dall'università; si tratta di 200-300 unità in tutto, per le quali non si conosce la sorte. Occorre quindi che tali persone non paghino il prezzo di procedure non corrette, delle quali non sono responsabili.

FABIO MARAVALLE, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo si associa alle considerazioni svolte dal relatore.

PRESIDENTE. Poiché l'emendamento del relatore 29. 1 comporta un pronunziamento su di esso delle Commissioni I e V, lo pongo in votazione in linea di principio.

(E approvato).

Trasmetterò alle Commissioni I e V l'emendamento perché ne valutino rispet-

tivamente le conseguenze sul piano costituzionale e su quello finanziario.

Pongo in votazione l'emendamento Ferri 29. 2, contrari il relatore ed il Governo.

(*E respinto*).

Pongo in votazione la seconda parte dell'emendamento Ferri 29. 3, contrari il relatore ed il Governo.

(*E respinto*).

In attesa dei prescritti pareri, l'esame dell'articolo 29 è sospeso.

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 29-bis.

(*Personale degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano*).

A decorrere dall'esercizio finanziario 1989, le norme sul decentramento amministrativo relative al personale docente e non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria di cui alla legge 25 ottobre 1977, n. 808, sono estese anche al personale dei ruoli degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano.

In conseguenza di quanto previsto dal precedente comma, tutti gli atti ed i provvedimenti concernenti lo stato giuridico, il trattamento economico e di carriera relativi al personale degli osservatori sono devoluti alla competenza dei direttori degli osservatori stessi.

I bandi di concorso, la nomina delle commissioni esaminatrici e le nomine per la copertura dei posti disponibili presso i singoli osservatori, con esclusione di quelli relativi al personale di ricerca di cui all'articolo 8 e all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163, sono altresì devoluti alla competenza dei direttori degli osservatori; si applicano, in materia, le disposizioni contenute nel decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 maggio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 26 luglio 1983.

Rientrano nella competenza dei direttori degli osservatori gli adempimenti pre-

visti dall'articolo 4 della citata legge 25 ottobre 1977, n. 808; si applicano, inoltre, le disposizioni previste dall'articolo 7 della stessa legge.

A decorrere dalla predetta data del 1° gennaio 1989, nelle materie devolute, per effetto del presente articolo, ai direttori degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, le attribuzioni che, in base alle vigenti disposizioni, sono esercitate dal consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione sono demandate ad una apposita commissione per il personale da costituire presso ogni osservatorio.

Detta commissione, nominata dal direttore, è così composta:

- a) dal direttore, che la presiede;
- b) dal funzionario appartenente alla IX qualifica funzionale;
- c) da un rappresentante del personale di ricerca;
- d) da un rappresentante appartenente ad una delle altre qualifiche funzionali.

I membri di cui alle lettere c) e d) sono designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Le funzioni di controllo, esercitate dalla ragioneria centrale presso il Ministero della pubblica istruzione e dalla Corte dei conti, sono demandate, nelle materie devolute ai sensi del presente articolo ai direttori degli osservatori, rispettivamente alle ragionerie regionali dello Stato e alle delegazioni regionali della Corte dei conti competenti per territorio.

Restano ferme le competenze dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione previste dal terzo comma dell'articolo 2 della legge 25 ottobre 1977, n. 808, nonché quelle stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163.

Il personale universitario non docente di ruolo attualmente in servizio presso la Collezione elmintologica di Napoli, l'Erbario tropicale di Firenze, il Museo di storia della scienza di Firenze, l'Istituto papirolo-

IX LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 30 MAGGIO 1985

gico « Girolamo Vitelli » di Firenze, l'osservatorio astronomico universitario di Palermo, transita alla data di entrata in vigore della presente legge nei rispettivi ruoli organici delle Università di Napoli, di Firenze e di Palermo, conservando il trattamento economico e di carriera acquisiti nel ruolo di provenienza.

Nella dotazione organica complessiva di cui alla allegata tabella A, sono comprese le dotazioni organiche degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano che vengono così determinate per le singole qualifiche:

Qualifica funzionale	Dotazione organica
IX	12
VIII	60
VII	60
VI	100
V	150
IV	150
III	150
II	13

Le unità di personale, attualmente in soprannumero nei ruoli delle università ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163, transitano nella predetta dotazione organica degli osservatori. Le disposizioni contenute nel predetto articolo 44 sono abrogate.

In prima applicazione della presente legge i posti della IX qualifica funzionale della dotazione organica degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano sono coperti secondo le modalità e le procedure concorsuali di cui al precedente articolo 15; a detti concorsi sono ammessi, oltre al personale in servizio presso gli osservatori, anche i dipendenti delle università e degli istituti di istruzione universitaria, in possesso dei prescritti requisiti.

Agli osservatori si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel-

la presente legge; fino alla data del 1° gennaio 1989 restano ferme le vigenti disposizioni in materia di personale, fatta eccezione per quanto previsto dal precedente nono comma.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento 29. 1-bis:

Sopprimere l'articolo 29-bis.

GIANCARLO TESINI, *Relatore*. Ho presentato un emendamento interamente soppressivo dell'articolo 29-bis poiché ritengo che la materia debba essere definita con un apposito provvedimento, come del resto è emerso anche dai colloqui che abbiamo avuto in questi giorni con le parti interessate. È dunque questa la motivazione per cui si chiede la soppressione dell'articolo e non perché si contesti che la materia debba essere regolamentata.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 29-bis di cui il relatore ha proposto la soppressione.

(È respinto).

L'articolo 29-bis si intende pertanto soppresso.

Poiché al successivo articolo 30 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 30.

(Ricongiunzione del trattamento di buonuscita).

Nei confronti del personale docente e non docente già dipendente da enti universitari non statali inquadrato ovvero immesso nei corrispondenti ruoli o qualifiche funzionali del personale delle università statali, e viceversa, trova applicazione, ai fini della ricongiunzione del trattamento di buonuscita, la disciplina contenuta nell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Il personale dipendente da enti universitari soppressi, al quale sia stata liquidata l'indennità di fine servizio a carico degli enti di provenienza, potrà chiedere la ricongiunzione, ai fini previdenziali, del precedente servizio con quello statale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero dalla successiva data di inquadramento o di immissione in ruolo, mediante domanda da presentare all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 31.

(Norme finali).

In relazione a quanto previsto dal precedente articolo 4, con le modalità di cui all'articolo 86, terzo comma del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, saranno apportate le necessarie modifiche ed integrazioni allo schema-tipo di regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1982, n. 371.

Nei casi di passaggio alle nuove qualifiche previste dalla presente legge si applica la norma di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270, per la determinazione della retribuzione spettante.

Per il personale dirigente di cui al quadro G della tabella IX del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, con la legge 30 novembre 1973, n. 766 e successive integrazioni, il trattamento economico provvisorio previsto dal decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, con la legge 20 novembre 1982, n. 869, è determinato tenendo conto degli anni di servizio di ruolo effettivamente prestati e riconosciuti ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

L'onorevole Ferri ha presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« Il terzo comma dell'articolo 16 della legge 25 ottobre 1977, n. 808, è sostituito dai seguenti:

Il servizio di ruolo e non di ruolo prestato nelle università, nelle altre amministrazioni dello Stato, ivi compresa la scuola, o presso le Opere universitarie, è riconosciuto per intero ai fini economici e di progressione di carriera se prestato nella stessa carriera o categoria ovvero in carriere o qualifiche funzionali equiparate secondo le corrispondenze previste dalle tabelle di classificazione per gradi del personale civile e militare dello Stato allegato al regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 o dall'articolo 82 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

In tutti i casi di passaggio a carriera, categoria o qualifica funzionale superiore a decorrere dal primo febbraio 1981 si applica l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270, per la determinazione spettante.

I servizi non di ruolo prestati in carriere, categorie o qualifiche inferiori vengono riconosciuti ai fini economici e della progressione di carriera secondo le modalità già previste dal terzo comma dell'articolo 16 della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

Sono abrogati i commi 4, 5, 6 e 7 dello stesso articolo 16 della legge n. 808 del 1977 ».

31. 1.

All'articolo 31, alla fine del terzo comma aggiungere le parole: « Ad eccezione del quinto comma dell'articolo 16, della stessa legge ».

31. 2.

FRANCO FERRI. Le norme relative all'anzianità non sono sempre comprese nel testo governativo. Non si riesce a capire i criteri secondo i quali si fa riferimento

alla legge n. 808. Chiediamo che su tale aspetto vi sia una riflessione del Governo soprattutto per quanto riguarda il contenuto dello specifico accordo Governo-sindacati.

GIANCARLO TESINI, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento Ferri 31. 1 che comporterebbe una serie di oneri che non siamo in grado di controllare e che comunque trovano il Ministero del tesoro assolutamente contrario. Sono invece favorevole all'emendamento Ferri 31. 2.

FRANCO FERRI. Insisto sul mio emendamento 31. 1 sul quale vorrei una risposta precisa da parte del Governo. Ripeto che ci si rifà ad uno specifico accordo Governo-sindacati risalente al 1980; non proponiamo una nuova anzianità bensì solo la correzione degli errori di applicazione della legge n. 808. Si tratta di una materia che non può non essere coordinata poiché nella legge n. 38 del 1980 si parla di « qualità di servizio » ma nella normativa successiva si parla di « quantità di servizio ». Il nostro è un tentativo di mettere ordine in una legislazione caente e confusa. Insistiamo pertanto sul nostro emendamento.

FABIO MARAVALLE, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. L'accordo al quale si riferisce l'onorevole Ferri fu preso con il ministro della pubblica istruzione. Successivamente il ministro del tesoro ha posto un veto (il Governo ha responsabilità collegiale): per questo motivo esprimo parere contrario all'emendamento Ferri 31. 1.

Sono altresì favorevole all'emendamento 31. 2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Ferri 31. 1, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Ferri 31. 2, favorevoli relatore e Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 31 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Il relatore, onorevole Giancarlo Tesini, ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 31-bis.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e della funzione pubblica, si provvede alla redistribuzione per qualifiche ed aree funzionali dei posti attualmente esistenti.

Con successivo provvedimento si provvede all'aumento degli organici nel limite massimo di 7.000 posti da realizzarsi nel quadriennio 1986-1989.

31. 01.

GIANCARLO TESINI, *Relatore*. In sostanza questo articolo aggiuntivo recepisce il parere espresso dalla V Commissione bilancio. Rimane però l'esigenza di chiarire che i 7.000 posti cui si fa riferimento siano « posti freschi » e non quelli destinati al *turn over*.

PRESIDENTE. Ricordo che all'articolo aggiuntivo 31. 01 è riferito il subemendamento 23. 5 degli onorevoli Poli Bortone, Rallo e Alois di cui do per chiarezza nuovamente lettura:

Sostituire la cifra: « 7.000 » con la seguente: « 8.000 ».

L'onorevole Ferri ha presentato il seguente subemendamento all'articolo aggiuntivo 31. 01 del relatore.

All'articolo aggiuntivo 31. 01 aggiungere i seguenti commi:

Il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato a bandire per l'anno 1986 concorsi per la copertura di posti vacanti nelle dotazioni organiche delle qualifi-

IX LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 30 MAGGIO 1985

che funzionali del personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria, nonché degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, nel limite del numero delle vacanze verificatesi fino al 1° novembre 1985.

La determinazione delle vacanze avrà luogo sulla base della documentata cessazione del personale di cui al precedente comma per collocamento in quiescenza e per ogni altro motivo, tenuto conto del profilo professionale e della qualifica funzionale nel quale il medesimo personale risulta inquadrato alla stessa data del 1° novembre 1985, ancorché i relativi provvedimenti formali siano perfetti, ma non ancora efficaci.

0. 31. 01.1.

FRANCO FERRI. La mia proposta di modifica rappresenta in sostanza un impegno a bandire per l'anno 1986 concorsi per la copertura dei posti vacanti fino al 1° novembre 1985.

SAVERIO D'AQUINO. Anche io vorrei sottolineare la necessità di bandire i concorsi per la copertura dei posti vacanti. Ciò non è previsto espressamente nell'emendamento del relatore.

GIANCARLO TESINI, *Relatore*. No, perché abbiamo l'esigenza di approvare un testo che non sia in contrasto con quanto ha detto la V Commissione bilancio. Ritengo che la dichiarazione resa precedentemente dal Governo circa l'impegno a bandire per il 1986 concorsi per la copertura dei posti vacanti fino al 1° novembre 1985 possa tranquillizzare i colleghi.

SAVERIO D'AQUINO. Ho solo la preoccupazione, essendo questo non esplicitamente detto, che si possa pensare che il « riciclaggio » vietato a suo tempo dalla legge sia ora ammesso.

FABIO MARAVALLE, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ribadisco che è intenzione del Governo garantire da un lato che i 7000 posti siano effettivamente « posti freschi » — e ciò è

salvaguardato dall'articolo 31-bis — e dall'altro che sia assicurato il *turn over* — e ciò è salvaguardato dalle dichiarazioni che ho precedentemente reso e in cui specificavo chiaramente che il conto delle vacanze va fatto al 1° novembre 1985 e che i posti saranno messi a concorso a partire dal 1° novembre 1986. Esprimo infine parere contrario sul subemendamento Poli Bortone ed altri.

GIANCARLO TESINI, *Relatore*. Quanto ha detto il Governo è il frutto di un impegno assunto dal ministro per la funzione pubblica.

FRANCO FERRI. Ritiro il mio subemendamento 0. 31. 01. 1, ritenendolo superato dalle dichiarazioni del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Poli Bortone ed altri, riferito all'articolo aggiuntivo 31. 01, sul quale hanno espresso parere contrario relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 31. 01 del relatore, favorevole il Governo.

(È approvato).

Passiamo agli identici articoli aggiuntivi Aloi 31. 04, Ferri, 26. 01, Perrone 26. 02. Per chiarezza ne rileggo il testo:

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Il personale non docente delle università, degli istituti di istruzione universitaria, degli osservatori astronomici, astrofisici, vulcanologici, vesuviani appartenenti alle sopresse carriere direttive amministrative e di ragioneria in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, purché vincitore di un pubblico concorso bandito prima ed espletato dopo l'entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, è transitoriamente collocato nella ottava qualifica funzionale con il riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell'anzianità maturata.

GIANCARLO TESINI, *Relatore*. Sono contrario agli identici articoli aggiuntivi Aloi 31. 04, Ferri 26. 01 e Perrone 26. 02.

FABIO MARAVALLE, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo condivide il parere del relatore.

FORTUNATO ALOI. Dall'onorevole Tesini e dal sottosegretario Maravalle sul piano politico mi sarei aspettato una maggiore sensibilità ed una presa di coscienza più responsabile perché questa categoria di dipendenti ha fin da oggi tutti i titoli per avere il riconoscimento di un diritto.

Se il concorso serve a qualcosa, la logica che ha ispirato questa legge è per tanti versi originata da sollecitazioni di settore e non certo da un progetto di ristrutturazione della categoria del personale non docente dipendente dalle università. Prima che politico e giuridico, si tratta quindi di un problema essenzialmente morale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Aloi 31. 04, identico a quelli Ferri 26. 01 e Perrone 26. 02.

(È respinto).

L'onorevole Ferri ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 31-ter.

(*Mobilità di personale fra università e enti pubblici di ricerca*).

Ai concorsi per le qualifiche del personale non docente delle università possono partecipare senza limite di età i dipendenti degli enti pubblici di ricerca.

Al personale non docente delle università è riconosciuto il servizio prestato presso gli enti pubblici di ricerca secondo tabelle di equiparazione stabilite dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro per la ricerca scientifica e il Ministro del tesoro sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Ai concorsi per le qualifiche tecniche e amministrative degli enti pubblici di

ricerca possono partecipare senza limiti di età i dipendenti delle università.

Al personale degli enti pubblici di ricerca è riconosciuto il servizio prestato presso le università secondo tabelle di equiparazione stabilite dal Ministro per la ricerca scientifica di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro del tesoro sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

31. 03.

FRANCO FERRI. L'articolo aggiuntivo da me proposto, che non comporta aggravati di spesa, contiene norme indispensabili per garantire la mobilità del personale dalle università e dagli enti pubblici di ricerca, consentendo a costoro di partecipare ai concorsi; in altre parole, propongo che a tale personale sia riconosciuto il servizio già prestato, secondo tabelle di equiparazione stabilite dal Ministero.

GIANCARLO TESINI, *Relatore*. Sono contrario all'approvazione di questo articolo aggiuntivo perché ritengo che la materia debba costituire oggetto di un separato provvedimento.

FABIO MARAVALLE, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non sono contrario nel merito all'articolo aggiuntivo. Tuttavia pregherei l'onorevole Ferri di ritirarlo e di ripresentarlo, eventualmente, quando la Commissione affronterà i problemi dei ricercatori; in quella sede potrà essere definito il raccordo tra la posizione del personale delle università e quella dei dipendenti degli enti pubblici di ricerca.

FRANCO FERRI. Abbiamo già modificato in più parti il disegno di legge per tenere conto delle varie situazioni esistenti. Non vedo perché ora non si debba cercare di risolvere anche questo problema.

FABIO MARAVALLE, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Poiché l'onorevole Ferri non intende ritirare il

proprio emendamento, esprimo su di esso parere contrario.

GIROLAMO RALLO. Tutte le volte che si affronta il problema dei ricercatori i diretti interessati — in questo caso il relatore ed il Governo — sembrano sobbalzare. Ritengo, al contrario, che l'emendamento dell'onorevole Ferri possa trovare la giusta collocazione nell'ambito di questo provvedimento, anche perché viene riconosciuto un diritto di cui i ricercatori degli enti pubblici già godono.

È dunque opportuno provvedere al più presto — senza aspettare l'approvazione di un provvedimento *ad hoc* — alla definizione della posizione giuridica di questi ricercatori che giustamente lamentano il comportamento tenuto dal Governo nei loro confronti. In base a tale motivazione il gruppo del MSI-destra nazionale, nel preannunciare il voto favorevole all'articolo aggiuntivo, desidera esprimere la propria solidarietà nei confronti dei ricercatori, così bistrattati dal Governo.

SAVERIO D'AQUINO. Credo che sia stata fatta confusione nei termini della questione. Un conto, infatti, è la situazione giuridica dei ricercatori ed altro conto è quella del personale non docente che lavora negli istituti di ricerca.

Fatta questa premessa, concordo con il sottosegretario Maravalle: l'articolo aggiuntivo è giusto nel merito ma dovrebbe essere oggetto di un apposito provvedimento. È in base a tale motivazione che il gruppo liberale si asterrà dal voto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Ferri 31. 03, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Il relatore ha presentato il seguente articolo aggiuntivo 31. 02:

ART. 31-quater.

Con apposito provvedimento si provvede alla revisione dell'attuale ordinamento degli osservatori astronomici, astrofisici, e vesuviano.

Per le esigenze di funzionamento connesse a tale riordinamento sono destinati almeno 400 dei posti organici recati in aumento del precedente articolo 31-bis.

31. 02.

FABIO MARAVALLE, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Poiché al successivo articolo 32 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 32.

(Norma abrogativa).

Sono abrogate le disposizioni contenute nell'articolo 86 della legge 11 luglio 1980, n. 312, nonché tutte le altre disposizioni in contrasto con la presente legge.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 33.

(Copertura finanziaria).

L'onere derivante dalla presente legge — con esclusione di quello di cui al precedente articolo 3 — valutato in lire 1.670 milioni per l'anno finanziario 1986 fa carico allo stanziamento iscritto al capitolo 4000 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il relatore, recependo il parere della V Commissione bilancio, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 33 con il seguente:

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge — con esclusione di quello di cui al precedente articolo 3 — valutato in lire 1.360 milioni per il 1985, in lire 16.150 milioni per il 1986 ed in lire

IX LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 30 MAGGIO 1985

30.150 milioni per il 1987, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 4000 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1985 ed ai corrispondenti capitoli degli esercizi.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Ricordo che la Commissione bilancio, in relazione alla Tabella A, ha condizionato il parere favorevole al ripristino del testo originario allegato al disegno di legge. Poiché a tale testo non sono stati presentati emendamenti, la porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ALLEGATO A

**PERSONALE NON DOCENTE DELLE
UNIVERSITÀ E DEGLI ISTITUTI DI
ISTRUZIONE UNIVERSITARIA**

Qualifica funzionale	Dotazione organica
VIII	5.050
VII	8.150
VI	12.700
V	10.700
IV	10.200
III	4.200
II	3.100
I	—

**RUOLO SPECIALE DEL PERSONALE
TECNICO E SCIENTIFICO**

Qualifica funzionale	Dotazione organica
I	650 (*)
II	950 (*)

(*) In corrispondenza dei predetti posti sono resi indisponibili e successivamente soppressi altrettanti posti rispettivamente nell'VIII e nella VII qualifica funzionale, detratti il numero dei posti occorrenti per l'inquadramento del personale indicato dall'articolo 22, ultimo comma.

(È approvata).

Il seguito della discussione del provvedimento è rinviato ad altra seduta, dopo aver acquisito i pareri delle Commissioni affari costituzionali e bilancio sugli emendamenti e articoli aggiuntivi approvati in linea di principio.

La seduta termina alle 12,30.

**IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA**

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO